

## SEZIONI RIUNITE IN SEDE GIURISDIZIONALE IN SPECIALE COMPOSIZIONE

Sentenza n. 28/2018/RGC depositata in data 28/11/2018

**RICORSO:** annullamento della deliberazione n. 46 del 5/11 aprile 2018, con la quale la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per il Molise ha pronunciato declaratoria di non regolarità del rendiconto di esercizio, relativo all'anno 2017, presentato dal Gruppo consiliare presso l'Assemblea legislativa della Regione Molise, denominato "Partito democratico".

**RICORRENTE:**

M.S., Presidente del Gruppo del Consiglio regionale del Molise "Partito democratico".

**RESISTENTI:**

Procura generale presso la Corte dei conti e Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la regione Molise.

**QUESTIONE RISOLTA:** in materia di oneri sostenuti per ritenute fiscali e previdenziali, possono ammettersi a rendicontazione unicamente le somme relative alla sorte dei contributi *ex lege* dovuti, in quanto inerenti alle finalità istituzionali del gruppo e non già gli oneri accessori, conseguenti alla violazione dell'obbligo contributivo, per i quali non può pervenirsi a discarico, rimanendo a carico di chi ha dato luogo all'inadempimento, trattandosi di spese non ammissibili.

**Conformi:** cfr. *ex multis* **SS.RR.**, sent. n. 28/2017/EL; sent. n. 25/2017/EL; sent. 23/2017/EL; sent. n. 10/2017/EL; sent. n. 29/2014/EL; sent. 39/2014/EL; **Corte Cost.**, sent. n. 260/2016; sent. n. 104/2016; sent. n. 263/2014.

### PRINCIPIO DI DIRITTO DESUMIBILE DALLA PRONUNCIA

Muovendo dal presupposto che <<il controllo della Corte sui rendiconti annuali dei Gruppi consiliari...mira ad "assicurare la corretta rilevazione dei fatti di gestione e la regolare tenuta della contabilità", facendo discendere dalla mancata trasmissione del rendiconto o dalla delibera di non regolarità del medesimo l'obbligo di restituzione da parte del Gruppo consiliare...ciò in vista della tutela dell'integrità e dell'equilibrio del bilancio regionale di cui il rendiconto costituisce parte integrante>>, le Sezioni riunite rimarcano, nella presente pronuncia, come <<l'accertata irregolarità di una posta non si riverberi sull'intero rendiconto ma rimanga circoscritto alla stessa con ogni conseguenza per ciò che attiene agli obblighi di restituzione>>.

In particolare, con riferimento al computo degli oneri sostenuti per ritenute fiscali e previdenziali, il Consesso contabile ritiene che <<possano ammettersi a rendicontazione, siccome inerenti con le finalità istituzionali del gruppo, unicamente le somme relative alla sorte dei contributi *ex lege* dovuti e non già gli oneri accessori conseguenti alla violazione dell'obbligo contributivo per i quali non può pervenirsi a discarico e che, pertanto, rimarranno a carico di chi ha dato luogo all'inadempimento trattandosi di spese non ammissibili>>.

## ABSTRACT

La decisione in commento, prima di focalizzarsi sulla soluzione giuridica da dare al caso concreto, ripercorre una serie di principi giurisprudenziali oramai consolidati in materia di rendicontazione dei gruppi consiliari.

In primo luogo, il Supremo Consesso contabile richiama esplicitamente la regola in forza della quale, nell'eventuale fase contenziosa, istaurantesi dinanzi alle Sezioni riunite, ai sensi dell'art. 11, comma 6, lett. d), c.g.c. <<*non trovi applicazione la rigorosa preclusione dello ius novorum...non essendo il procedimento in parola riconducibile all'archetipo del giudizio di appello...talché è facoltà del ricorrente depositare “tutta la documentazione ritenuta utile al fine di provare i fatti costitutivi della pretesa azionata in giudizio...nell'ambito di quanto dedotto e provato dalle parti in causa”>>, per cui <<*la produzione documentale in sede contenziosa è ammissibile, se ed in quanto, integri quanto già in atti sviluppando un principio di prova, comunque, presente nella fase di controllo>>.**

Il Collegio decidente ha poi ribadito, sottolineando la necessità di un maggiore rigore nelle attività di rendicontazione da parte dei gruppi consiliari, l'assoluta importanza e centralità del rispetto dei criteri di veridicità e correttezza, contenuti nel D.C.P.M. del 21 dicembre 2012, nonché il confine del sindacato, relativo al controllo sui rendiconti stessi, che non può spingersi ad indagare il merito delle scelte discrezionali, rimesse all'autonomia politica dei gruppi, ma deve avere ad oggetto la verifica dell'attinenza delle spese alle finalità istituzionali esercitate dai gruppi medesimi.

Siffatti assunti giuridici hanno portato, infine, alla soluzione del caso di specie, relativo al ritardato pagamento di contributi fiscali e previdenziali, laddove, secondo il *dictum* delle Sezioni riunite, l'accertamento della non regolarità di una voce contabile non inficia l'intera rendicontazione, ma comporta un obbligo di restituzione a carico di chi ha posto in essere l'inadempimento, con la conseguenza che <<*debbano dichiararsi irregolari – e non possono ammettersi a rendicontazione, con ogni conseguenza in ordine ai correlati obblighi restitutori – le spese sostenute...dal gruppo consiliare..., a titolo di sanzione, per il ritardato pagamento dei contributi previdenziali>>.*